

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

per l'affidamento dell'incarico professionale esterno di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c., finalizzato alla **Redazione del Piano d'Ambito dei rifiuti dell' Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno** di cui alla L.R. n. 24/2009.

L'anno duemilasedici addì 09 del mese di novembre nella sede dell'ATA con la presente scrittura privata redatta in triplice originale da valere ad ogni effetto di legge

### TRA

la dott.ssa Fiorella Pierbattista, nata a Montefiore dell'Aso (AP) il 20.12.1954 (c. f. PRBFLL54T60F501S), nella sua qualità di Dirigente dell'ATA 5 - Ascoli Piceno, Ente delegato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito dotata di personalità giuridica di diritto pubblico cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, organizzazione, affidamento e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti per lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla L.R. 24/2009 recante *“Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”* la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'A.T.A. 5 , con sede in Ascoli Piceno, P.zza Simonetti 36, Codice Fiscale 92055180449, di seguito denominato “A.T.A.”

### E

la società OIKOS PROGETTI SRL con sede legale in Carobbio degli Angeli (BG) via alla Fontana, n 19, C.F. e P.Iva 0318110110160 iscritta al n. 03181010160 del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Bergamo in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dr. FAUSTO BREVI nato a SERIATE il 27 dicembre 1958 (c.f. BRVFST58T27I628F) di seguito denominato “prestatore d'opera”

### PREMESSO CHE

-l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n.5 - ASCOLI PICENO, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio è l'organismo cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti nel suddetto Ambito n.5, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente e alle disposizioni convenzionali ( L.R. Marche n.24/2009, L.R. Marche n.18/2011, Convenzione costitutiva, sottoscritta in data 03/09/2013 tra la Provincia di ASCOLI PICENO ed i 33 Comuni del relativo territorio)

-Ai sensi dell'art.7 della Convenzione, l'esercizio delle funzioni dell'ATA è stato assicurato mediante la utilizzazione tramite apposita convenzione, del personale della provincia appositamente individuato

-Ai sensi del successivo art.8 i Comuni riconoscono all'ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie (secondo le modalità previste dall' articolo 9) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'attuazione del Piano d'ambito e per le spese generali di funzionamento.

- Ai sensi dell'art.7 c.4 lett. c) della L.R. n.24/2009 l'ATA ha, tra gli altri, il preciso compito della .... c) ..predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;

- l'Assemblea Territoriale dell'Ambito ATO n.5 di Ascoli Piceno, nella seduta del 10 maggio 2016, ha formulato indirizzi per l'affidamento tramite bando pubblico di un incarico professionale per la redazione del Piano Territoriale d'Ambito;

- per raggiungere l'obiettivo di realizzare le attività operative finalizzate alla *“Redazione del Piano d'Ambito dei rifiuti dell' Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno”* si è reso necessario, in mancanza di personale adeguato nel proprio organico in quanto l'incarico richiede

l'apporto di competenze altamente specializzate, attivare una procedura selettiva per l'affidamento di un incarico senza vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. e dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;

- i presupposti e requisiti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile per le collaborazioni autonome sono individuabili nel citato art. 7, comma 6 che, da diversi anni (cfr. la modifica di cui all'art. 3, comma 76, della Legge finanziaria 2008; l'integrale scrittura avvenuta con l'art. 46, comma 1, della Legge n. 133 del 2008, nonché la modifica dell'art. 1, comma 147, della legge n. 228/2012 per quanto concerne il rinnovo) costituisce la codificazione dei principi in merito ai presupposti di per il conferimento di incarichi (Corte dei Conti, Lombardia, Deliberazione n. 224/08);

- l'A.T.A. ha verificato che la prestazione richiesta è inerente alle proprie finalità istituzionali (c.d. inerenza), ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e ha verificato, altresì, il carattere specialistico dell'incarico (Corte dei Conti, Campania, Deliberazione n. 256/2015).

- con determinazione del Dirigente dell'ATA n. 10 del 10.06.2016, è stato disposto di avviare una procedura comparativa per l'eventuale conferimento di un incarico esterno di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 c.c., ed è stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'incarico in oggetto;

- con determinazione del Dirigente dell'ATA n. 4 del 25 luglio 2016, in seguito all'espletamento della procedura selettiva in argomento, è stato disposto di conferire l'incarico per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'oggetto a Fausto Brevi quale legale rappresentante della società OIKOS Progetti srl . con sede legale in Via alla Fontana, 19 - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) e P. Iva 03181010160;

tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- il prestatore d'opera si dichiara titolare delle qualità e delle capacità tecnico-professionali necessarie per la realizzazione dell'incarico;
- il prestatore d'opera assumerà tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui al presente contratto, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- il Prestatore d'opera, ai fini dell'espletamento dell'incarico, dichiara:

\* di essere coperto da polizza assicurativa personale n. 78908370 del giorno 8/11/2016 stipulata con la ALLIANZ S.p.A(Agenzia principale di Trescore Balneario, P.zza dante n.3) e di sollevare il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all'esecuzione del presente contratto;

\* di essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare comunque il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.

### Art. 1 Oggetto dell'incarico

L'Assemblea Territoriale di Ambito n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno come sopra rappresentata, conferisce a BREVI FAUSTO, quale legale rappresentante della società OIKOS Progetti srl . con sede legale in Via alla Fontana, 19 - 24060 Carobbio degli Angeli (BG) e P. Iva 03181010160 che accetta, l'incarico di lavoro autonomo avente per oggetto:

“Redazione del Piano d'Ambito dei rifiuti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno”.

L'incarico è volto all'espletamento delle attività per la redazione del Piano d'Ambito di Gestione dei Rifiuti, prevede il supporto al gruppo di lavoro che l'A.T.A. dovrà istituire; in particolare le attività saranno quelle richiamate dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) nell'Appendice II – “Linee Guida per la Redazione del Piano d'Ambito”.

L'incaricato quindi dovrà assistere l'A.T.A. nelle seguenti attività specialistiche:

- 1) *Cap. 4: Fase 1 - Verifica di funzionalità del servizio esistente*, in particolare valutazione delle informazioni desunte da enti locali e dagli attuali gestori dei servizi rifiuti eventualmente anche attraverso incontri specifici in relazione a quanto previsto nelle linee guida ed in relazione all'individuazione degli interventi di cui al punto 6 dell'Appendice.

L'incaricato dovrà redigere le ulteriori attività richiamate dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) nell'Appendice II - "Linee Guida per la Redazione del Piano d'Ambito".

- 2) *Cap. 5 Fase 2 - Individuazione delle criticità e definizione preliminare delle linee di intervento*, in particolare l'attività sarà rivolta alla fase di concertazione con gli enti locali per l'individuazione delle criticità e conseguenziali linee di intervento calibrate in base alle specifiche esigenze territoriali
- 3) Cap. 6 Fase 3 - Individuazione degli interventi *relativamente a:*

- 6.1.1 Interventi per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti
- 6.1.2 Interventi previsti per il potenziamento dei livelli di recupero di materia
- 6.1.3 Stima dei fabbisogni impiantistici
- 6.2. Definizione del Piano degli Investimenti
- 6.3. Definizione del Piano di Gestione

- 4) Cap. 7 Fase 4 - Previsioni tariffarie *relativamente a:*

allocazione dei costi agli utenti; allocazione dei costi ai Comuni. In particolare dovranno essere predisposte simulazioni relative alle diverse opzioni applicabili, verificandone l'impatto sulla tariffa derivante per le diverse tipologie di utenze e per i singoli comuni, in funzione del grado di partecipazione agli schemi di raccolta differenziata e dell'efficacia dei contenimenti nella produzione dei rifiuti; si dovrà quindi individuare un sistema tariffario coerente al Piano degli investimenti.

Le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) si configurano come quelle che porteranno alla definizione del "Documento Preliminare" da sottoporre alla Regione per la "verifica di conformità" ai sensi delle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti; tale elaborato, sempre secondo le previsioni del PRGR, costituirà altresì il documento di avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) cui dovrà essere assoggettato il Piano d'Ambito.

E' compreso nell'incarico lo sviluppo di tutti i dimensionamenti tecnici ed economici relativi ai punti 6.1.1. "Interventi per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti" e 6.1.2. "Interventi previsti per il potenziamento dei livelli di recupero di materia" indicati nella citata Appendice II. Tali dimensionamenti sia tecnici che economici dovranno essere sviluppati su fogli di calcolo in formato excel e forniti all'A.T.A., a livello di singolo Comune, di eventuale Area Omogenea di Raccolta (se sarà prevista nel Piano d'Ambito) e complessivamente sull'intero bacino provinciale.

Inoltre è oggetto di incarico l'assistenza tecnico-scientifica e relativa presenza in tutti gli incontri ritenuti necessari con il comitato tecnico dei sindaci, appositamente istituito, gli enti locali, i gestori dei servizi di raccolta ed altri stakeholders, ritenuti necessari per le fasi di comunicazione, informazione, concertazione del Piano d'Ambito.

A tale scopo deve essere garantita la presenza dell'incaricato presso gli uffici dell'ATA per tutte le esigenze derivanti dall'espletamento dei suddetti impegni con cadenza almeno settimanale.

Le attività oggetto di incarico termineranno con la trasmissione del Piano d'Ambito alla Regione Marche.

L'A.T.A. ha la facoltà di utilizzare liberamente quanto elaborato dall'incaricato.

Le fasi di cui ai sopraindicati punti 3 e 4 saranno svolte previa deliberazione dell'Assemblea dell'ATA di approvazione delle linee di intervento preliminari di cui al punto 2.

## **Art. 2 Natura dell'incarico**

L'incarico è disciplinato dall'art. 2222 e ss. del Codice civile in quanto trattasi di lavoro autonomo di natura professionale con esclusione, di conseguenza, ogni annotazione di lavoro subordinato.

### **Art. 3 Durata dell'incarico**

L'incarico produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del presente contratto e terminerà con l'approvazione del Piano d'Ambito da parte degli Enti competenti.

La prestazione lavorativa ha carattere temporaneo ed è collegata ad uno specifico progetto, di conseguenza la possibilità di una eventuale proroga si pone come eccezionale ed ammessa entro stretti termini, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

In base a quanto previsto dall' art. 1, comma 147, delle Legge n. 228 del 2012 non è ammesso il rinnovo dell'incarico.

Qualora la data di inizio e di termine dell'incarico non venga rispettata dal prestatore d'opera esclusivamente per causa ad esso non imputabile, questi non potrà essere considerato inadempiente verso l'A.T.A.

### **Art. 4 Obblighi del prestatore d'opera**

Il prestatore d'opera, con l'accettazione del presente incarico, si obbliga alla realizzazione delle attività e progetti di cui all'art. 1 del presente contratto e si impegna ad eseguire la prestazione personalmente ed autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il prestatore d'opera potrà fornire i servizi oggetto del presente incarico direttamente, ovvero anche avvalendosi di collaboratori professionisti di adeguata esperienza, nel rispetto dei tempi e dei costi definiti dagli atti dirigenziali e esplicitati nel presente schema di Contratto.

Vista la sopra descritta natura giuridica del rapporto nascente dal presente contratto, l'A.T.A. è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro e/o collaborazione instaurati dall'incaricato (e/o da suoi collaboratori) e a danni di terzi, i relazione all'attività dell'incarico conferito.

L'attività resa non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il Dirigente dell'A.T.A. in quanto il prestatore d'opera non eseguirà ordini puntuali e specifici ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, organizzerà il proprio lavoro con le modalità più opportune e idonee a raggiungere il risultato commissionato.

E' fatto divieto di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso a terzi.

### **Art. 5 Modalità e criteri di svolgimento dell'incarico**

Il prestatore d'opera, durante lo svolgimento dell'incarico, dovrà attenersi alle indicazioni, alle direttive, ai programmi ed agli obiettivi indicati dall'A.T.A. all'atto dell'assunzione dell'incarico o durante fasi successive.

Avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro, con l'obbligo di restituirla al termine dell'incarico; Qualora tale documentazione non sia nella disponibilità dell'A.T.A. sarà cura di quest'ultima, se ed in quanto possibile, provvedere al necessario reperimento presso altre amministrazioni e uffici.

Il prestatore d'opera dovrà consegnare gli elaborati oggetto di incarico secondo il seguente cronoprogramma:

- a. Elaborati di cui all'art. 1 punti 1) e 2): entro 90 gg dalla stipula;
- b. Elaborati di cui all'art. 1 punti 3) e 4) entro 120 gg dalla positiva conclusione della fase di verifica di conformità del "Documento Preliminare" a cura della Regione Marche.

Si impegna a partecipare ad incontri, riunioni, presentazioni relative all'incarico conferito senza ulteriore onere finanziario per l'ente committente, fatto salvo il rimborso delle sole spese di viaggio.

Per l'esecuzione della sua attività farà riferimento al Dirigente dell'A.T.A. e presterà la propria attività in collaborazione con il personale dell'Area Tecnica, Area Economica e Finanziaria dell'Ente e dell'Area Legale e Amministrativa.

Il prestatore d'opera si impegna ad eseguire e portare a termine la prestazione professionale con diligenza e professionalità; il Dirigente dell'A.T.A. può controllare gli elaborati prodotti, anche attraverso un delegato, anche in corso d'opera.

Per l'esecuzione del lavoro il prestatore d'opera utilizzerà strumenti e attrezzature di sua proprietà.

#### **Art. 6 Riservatezza**

Il prestatore d'opera si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le ricerche, i risultati di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico derivante dal presente contratto.

Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia stato espressamente autorizzato dall'A.T.A.

#### **Art. 7 Compenso**

Il compenso previsto per l'espletamento dell'incarico in oggetto è pari ad Euro 39.000 omnicomprensivi di Iva ed oneri previdenziali.

L'incaricato dà atto che in nessun caso potrà vantare nei confronti dell'A.T.A. un importo superiore a quello stabilito dal presente articolo.

#### **Art. 8 Modalità di pagamento**

La corresponsione del compenso per lo svolgimento del presente incarico, a presentazione delle fatture, avverrà secondo le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo previsto all'atto della sottoscrizione del Contratto;
- 50% alla ultimazione della redazione del Piano d'Ambito;
- 30% all'approvazione del Piano d'Ambito da parte degli Enti competenti.

Al fine di consentire una pronta verifica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento, il prestatore d'opera dovrà trasmettere, se richiesta, all'A.T.A. apposita relazione esplicativa.

La liquidazione delle spettanze avverrà previa verifica effettuata da parte del Dirigente dell'A.T.A. in merito alle attività effettivamente svolte dall'incaricato, della conformità del servizio e di ogni altra documentazione/attestazione/dichiarazione prevista dalla legge.

All'esito della attività di verifica e di acquisizione della necessaria documentazione, la liquidazione del dovuto avverrà mediante bonifico bancario entro i successivi 30 giorni.

#### **Art. 9 Penale**

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito l'ATA può richiedere o trattenere dal corrispettivo dovuto Euro 100,00 al giorno, a titolo di penale e risarcimento danni.

#### **Art. 10 Clausola di non esclusività**

Il prestatore d'opera, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto potrà svolgere, anche in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la propria attività, purché abbia fornito al committente una preventiva comunicazione scritta resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

In tale comunicazione dovrà dichiarare che non si configura alcun conflitto di interessi con l'attività istituzionale dell'A.T.A. e che non si reca, né sostanzialmente né formalmente, alcun pregiudizio agli obiettivi di cui al Progetto per il quale viene resa la prestazione del presente incarico.

Se l'incaricato svolge altra attività di collaborazione nello stesso periodo, deve essere comunicato l'imponibile pattuito presso l'altro committente.

#### **Art. 11 Risoluzione**

L'incarico è risolto di diritto nei seguenti casi:

- 1) Per mancata esecuzione della prestazione;
- 2) Per reiterata violazione degli obblighi di riservatezza;
- 3) Nel caso in cui venga commesso, da parte del prestatore d'opera, un reato tra quelli previsti dallo art. 15 della L. n. 55/1990 e ss.mm.ii.;

4) Per danneggiamento o furto di beni/risorse strumentali dell'A.T.A., concessi in uso o messi a disposizione dell'incaricato;

5) Per inosservanza, da parte del prestatore d'opera, degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso.

In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità, per le Parti, di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora l'A.T.A., in qualità di committente, intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di rimuovere, se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali, nel termine espressamente indicato.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto, senza bisogno di altra formalità.

In ogni caso di risoluzione del contratto spetta all'incaricato il solo rimborso delle spese sostenute ed il pagamento delle prestazioni validamente concluse.

E' fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall'A.T.A. derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare almeno 20 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In tal caso il prestatore d'opera dovrà restituire l'anticipo eventualmente ricevuto e pagare una penale pari al 20% del corrispettivo previsto per il lavoro non eseguito.

### **Art. 12 - Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera**

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle Parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta.

### **Art. 13 – Responsabilità verso i terzi**

Il prestatore d'opera è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Il prestatore d'opera, ai fini dell'espletamento dell'incarico, dichiara:

-di essere coperto da polizza assicurativa professionale n. 78908370 del giorno 8/11/2016 stipulata con la ALLIANZ S.p.A(Agenzia principale di Trescore Balneario, P.zza dante n.3) per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, per cui si riterrà sollevato il Committente ed indenne da pretese per eventuali eventi che dovessero occorrere;

### **Art. 14 Verifiche sull'attività svolta**

Il Dirigente ovvero un funzionario dell'A.T.A., da esso delegato, in qualsiasi momento, può accettare lo stato di avanzamento della prestazione lavorativa o il grado di raggiungimento parziale dell'obiettivo assegnato, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, così come la rispondenza ai risultati attesi dall'incaricato.

Al termine della prestazione, prima di procedere alla liquidazione del saldo del compenso, il Dirigente dell'A.T.A. , assistito dal personale tecnico dell'ATA, dovrà procedere alla verifica conclusiva per verificare la rispondenza al risultato finale.

Al fine di procedere alla regolare corresponsione delle somme, l'atto di liquidazione dovrà riportare l'esito delle suddette verifiche.

Nel caso in cui il giudizio non sia positivo, il residuo compenso da corrispondere al prestatore d'opera dovrà essere ridotto o dovrà essere attivata, da parte del Dirigente dell'A.T.A., la procedura per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte al prestatore d'opera.

L'accettazione espressa o tacita dell'opera da parte dell'A.T.A libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o vizi se questi erano noti o se dallo stesso potevano essere facilmente riconoscibili, purché non dolosamente occultati.

#### **Art. 15 Controversie**

Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, le Parti si impegnano previamente a tentare una mediazione, avvalendosi degli organismi di mediazione e degli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.

Qualora la mediazione fallisca, le Parti pattuiscono nel deferire le medesime controversie in arbitrato rituale e la nomina del terzo componente sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

#### **Art. 16 Autorizzazione al trattamento dei dati**

Il prestatore d'opera autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto dispone il D. Lgs n. 196/2003.

#### **Art. 17 Spese**

Sono a carico del prestatore d'opera tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese le spese di bollo, di registrazione, i diritti di segreteria se ed in quanto dovute.

Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/1986.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e, in particolare, a quelle in tema di contratto d'opera agli artt. 2222 e ss.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

**Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. n. 5  
Marche Sud – Ascoli Piceno**

**Il Dirigente**  
*dott.ssa Fiorella Pierbattista*

**Il prestatore d'opera**

*OIKOS Progetti srl*  
**Il Legale Rappresentante**  
*Dr. Fausto Brevi*

A norma dell'art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 5 (Modalità e criteri di svolgimento dell'incarico), 9 (Penale), 11 (Risoluzione), 13 (Responsabilità verso terzi), 15 (Controversie).

**Il prestatore d'opera**  
*OIKOS Progetti srl*  
**Il Legale Rappresentante**  
*Dr. Fausto Brevi*